



COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)



REGISTRO DEGLI ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

N° 358

DEL 28/12/2010

OGGETTO: Lavori di ampliamento Cimitero Cittadino 1° lotto. Attraversamento con collettore fognario (acque bianche) della linea ferroviaria Licata – Siracusa in corrispondenza del Km. 334 + 100. Approvazione schema di convenzione e schema di dichiarazione liberatoria.

L'anno duemiladieci addì ventotto del mese di Dicembre alle ore 10,20 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale convocata con apposito avviso.

Sono presenti:

SINDACO: Giovanni Venticinque

**ASSESSORI: Matteo Gentile - Vincenzo Giannone – Maurizio Miceli - Angelo Giallongo –
Vincenzo Iurato.**

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Sinatra. Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n° 40 del 22/12/2010, relativa all'oggetto;

Richiamata integralmente "per relationem" la parte motiva della proposta suddetta e ravvisatane la fondatezza;

Ritenuto opportuno, oltreché necessario, provvedere in merito;

Visto il foglio allegato dei pareri espressi dal Capo Settore e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana vigente e la L.R. 11/12/1991 n° 48, ed a voti unanimi espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

Per la causale in premessa:

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione n° 40 del 22/12/2010, relativa all'oggetto che qui si richiama integralmente "per relationem" e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dichiarare all'unanimità, con separata votazione, la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n° 44/91 art. 12 e successive modifiche ed integrazioni.
- 3) Di dare atto che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente i pareri citati in premessa..

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Firmato all'originale

L'Assessore Anziano

f.to (Avv. Matteo Gentile)

Il Sindaco

f.to (Sig. Giovanni Venticinque)

Il Segretario Comunale

f.to (Dott.ssa Francesca Sinatra)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera di G.C. verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 28/12/2010 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Scicli, li 28/12/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Dott.ssa Francesca Sinatra)



COMUNE DI SCICLI
(Provincia Regionale di Ragusa)
VII Settore LL.PP.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N° 40

DEL 22.12.2010

OGGETTO: Lavori di ampliamento Cimitero Cittadino 1° lotto. Attraversamento con collettore fognario (acque bianche) della linea ferroviaria Licata – Siracusa in corrispondenza del Km. 334 + 100. Approvazione schema di convenzione e schema di dichiarazione liberatoria.

IL CAPO VII SETTORE

Premesso che :

con determina del Capo VII Settore LL.PP. n. 23 del 15.02.2007 è stato approvato il progetto esecutivo I° stralcio relativo ai lavori di “Ampliamento del Cimitero Cittadino” , redatto dall' U.T.C. dell'importo complessivo di € 6.980.000,00;

per l'esecuzione dei lavori è necessario attraversare la linea ferroviaria Licata-Siracusa, tratta Licata – Ispica in corrispondenza del Km. 334 + 100, fra le stazioni di Modica e di Scicli con un collettore fognario (acque bianche), per cui è necessario ottenere una autorizzazione da RFI – Rete Ferroviaria Italiana - ;

Vista la nota class DPMPA/AP/27-2010 acquisita agli atti del Comune di Scicli in data 29.11.2010 al N. 35718 con la quale la Federservizi – gruppo Ferrovie dello Stato – Polo Territoriale di Palermo – Via Roma, 19 - 90133 Palermo, ha trasmesso lo schema di convenzione e lo schema di dichiarazione liberatoria;

Preso atto che la bozza di convenzione, che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, prevede tra le altre cose :

-RFI consente al Comune di Scicli di interferire con la linea ferroviaria Licata – Siracusa tratta Licata – Ispica in corrispondenza del Km 334 + 100, con un collettore fognario (acque bianche);

-La convenzione decorre dalla data di stipula fino al 31.12.2019 con rinnovo per periodi novennali mediante stipula di nuovi atti, salvo disdetta da comunicarsi da una delle Parti almeno sei mesi prima della scadenza;

-Il Comune si impegna a corrispondere, a decorrere dall'anno 2011 una somma di € 581,32 (euro cinquecentoottantuno/32), somma che sarà rivalutata triennialmente, a decorrere dal I° gennaio 2013, in funzione della variazione subita dall'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo;

-A garanzia degli obblighi assunti il Comune si impegna a versare un deposito cauzionale a favore di RFI di € 1.743,96 (euro millesettecentoquarantatre/96)

Preso atto che la spesa di € 1.743,96 (diconsi euro millesettecentoquarantatre/ 96) da versare a titolo di deposito cauzionale infruttifero trova imputazione tra le somme a disposizione dell' Amministrazione, sotto la voce autorizzazioni varie, previste nel progetto approvato con determina del Capo VII Settore LL.PP. n. 23 del 15.02.2007;

Visto il vigente OREL

per quanto sopra propone alla Giunta Comunale l'adozione della presente deliberazione:

1)- Di approvare, per le ragioni di cui in premessa, lo schema di convenzione da stipularsi con R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana – rappresentata da Ferservizi S.p.A., nonché lo schema di dichiarazione liberatoria, che si allegano al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

2)- Di atto che la somma di € 1.743,96 (diconsi euro millesettecentoquarantatre/ 96) da versare a titolo di deposito cauzionale infruttifero trova imputazione tra le somme a disposizione dell'Amministrazione sotto la voce autorizzazioni varie, previste nel progetto approvato con determina del Capo VII Settore LL.PP. n. 23 del 15.02.2010 all'intervento 2.10.05.01/10 cap. 55 bilancio 2010 , res. 2006

3)- Di autorizzare il Capo VII Settore LL.PP. Ing. Salvatore Calvo a intervenire in nome e per conto dell' Amministrazione Comunale alla sottoscrizione della Convenzione e della dichiarazione liberatoria di cui sopra;

4)- Di autorizzare il Settore Finanze ad effettuare il versamento di € 1.743,96 (diconsi euro millesettecentoquarantatre/ 96) mediante conto corrente postale n. 16527046 intestato a R.F.I. S.p.a. Contratti Attraversamenti e Parallelismi ferroviari Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 Roma, con la causale “ versamento per deposito cauzionale dell'attraversamento con collettore fognario (acque bianche) al Km. 334 + 100 della linea Licata – Siracusa tratta Licata - Ispica”

5)- Di dare atto che al presente provvedimento si allega l'unito foglio quale parte integrante e sostanziale contenente il parere di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile.

6)- Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanze, al Settore Lavori Pubblici, al R.U.P. Ing. Guglielmo Spanò e alla D.L. Ing. Salvatore Calvo e Geom. Denaro Salvatore.

IL CAPO VII SETTORE
F.to (Ing. Calvo Salvatore)

VISTO: L'Assessore al ramo
F.to Geom. Vincenzo Giannone



Comune di Scicli

(Provincia Regionale di Ragusa)
VII Settore LL.PP.

**ALLEGATO ALLA PROPOSTA
DI DELIBERAZIONE DI :**

GIUNTA COMUNALE
 CONSIGLIO COMUNALE
N. 40 DEL 22.12.2010

OGGETTO: Lavori di ampliamento Cimitero Cittadino 1° lotto. Attraversamento con collettore fognario (acque bianche) della linea ferroviaria Licata – Siracusa in corrispondenza del Km. 334 + 100. Approvazione schema di convenzione e schema di dichiarazione liberatoria.

DETERMINA N. 262 DEL 22.12.2010

Il sottoscritto Ing. Salvatore Calvo Capo Settore Lavori Pubblici in relazione alla proposta di deliberazione in oggetto e per le ragioni in essa esposta

DETERMINA

DI IMPEGNARE e LIQUIDARE la somma complessiva di €1.743,96 (dicono euro millesettecentoquarantatre/96) all'intervento 2.10.05.01/10 cap. 55 bilancio 2010 res. 2006

IL CAPO VII SETTORE LL.PP.
F.to Ing. Calvo Salvatore

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario ATTESTA la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria della spesa impegnata con la superiore determinazione.

Scicli, _____

IL CAPO SETTORE
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Roccasalva Salvatore

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N° 48/1991 E ART. 53 L. 142/1990.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE
Scicli, 22.12.2010

IL CAPO VII SETTORE LL.PP.
F.to Ing. Salvatore Calvo

=====

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la registrazione dell'impegno negli interventi sottoindicati :

Impegno _____ intervento _____ cap. ____ bilancio _____
Liquidazione _____

Scicli lì _____

IL CAPO SETTORE FINANZE
F.to (Dott. Salvatore Roccasalva)

N _____/2010

RUBRICA ATTI PRIVATI

=====

=====

===

"FERSERVIZI S.p.A."

POLO TERRITORIALE DI PALERMO

=====

CONVENZIONE CONTRATTUALE

per regolamentare il consenso ad interferire tramite un attraversamento realizzato con collettore fognario (acque bianche) la linea ferroviaria Licata – Siracusa tratta Licata - Ispica linea FS in corrispondenza del km 334+100, fra le Stazioni di Modica e di Scicli, in Comune di Scicli (RG), foglio n° 31 particella 123.

F R A

RETE FERROVIARIA ITALIANA, società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato SpA a norma dell'art. 2497 sexies del Codice Civile e del d. lgs n. 188/2003, costituita ai sensi del diritto italiano con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n° 1, capitale sociale Euro 32.709.290.379,00 iscritta al Registro delle imprese presso la CCIAA di Roma al numero ~~7847/92, CF 01585570581, partita IVA 01008081000~~ (di seguito denominata RFI) in nome e per conto della quale interviene Ferservizi SpA, società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato SpA, costituita ai sensi del diritto italiano, capitale sociale Euro 43.043.000,00 con sede legale in Roma Piazza della Croce Rossa n° 1, iscrizione al Registro delle Imprese, Codice Fiscale e Partita IVA n. 04207001001 (di seguito denomi-

nata Ferservizi) ai sensi del Contratto per Servizi Immobiliari del 15/04/2005 nella persona della D.ssa Anna Maria Giammanco nata a Palermo il 12/08/1967 nella sua qualità di Dirigente Responsabile del Polo Territoriale di Palermo, in virtù dei poteri a lei conferitigli

E

il Comune di Scicli, (di seguito denominato Richiedente) con sede legale in Scicli, cod. fisc. il n _____ e P. IVA n _____ e per esso il/la Sig. _____ nato/a a _____ il _____ nella sua qualità di _____ come risulta dal documento conservato agli atti presso Ferservizi Spa di _____ §, si conviene e si stipula quanto segue.

P R E M E S S O C H E:

il Richiedente ha avanzato istanza, ai sensi del DPR 753/'80 "nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto", per ottenere il consenso ad interferire la linea ferroviaria Licata - Siracusa tratta Licata - Ispica linea FS in corrispondenza del km 334+100, fra le Stazioni di Modica e di Scicli, in Comune di Scicli (RG), con collettore fognario (acque bianche);

l'opera d'arte è stata ritenuta compatibile con la linea ferroviaria da attraversare;

~~le Parti dichiarano e si danno atto che i conseguenti Diritti di Passaggio e di U-~~
so, esercitati su beni strumentali all'esercizio ferroviario hanno natura di diritti personali di godimento e non di diritti reali di alcun genere e conseguentemente non sono applicabili le norme dettate dal Codice Civile agli articoli 952 e seguenti e agli articoli 1027 e seguenti;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

(consenso)

RFI consente al Richiedente di interferire con la linea ferroviaria Licata - Siracusa tratta Licata - Ispica linea FS in corrispondenza del km 334+100, fra le Stazioni di Modica e di Scicli, in Comune di Scicli (RG), con collettore fognario (acque bianche).

Restano a carico del Richiedente stesso, la richiesta verso Terzi e l'ottenimento di eventuali permessi, nulla-osta ed altri provvedimenti.

ARTICOLO 2

(prescrizioni)

I lavori di cui al presente Atto dovranno essere eseguiti in conformità degli allegati 1) progetto e 2) prescrizioni tecniche che, firmati dalle Parti, costituiscono parte integrante e sostanziale della medesima.

I lavori stessi saranno eseguiti a totali cure, spese e responsabilità del Richiedente a mezzo di regolare ditta incaricata ma sotto la sorveglianza del personale ferroviario a ciò preposto e secondo le prescrizioni di modo e di tempo che il personale stesso impartirà in relazione all'esercizio ferroviario, alla sua sicurezza, alla sua regolarità, connesso anche all'incolumità pubblica.

Qualunque prestazione o lavoro che si rendesse necessario per eliminare danni ed inconvenienti di qualsiasi genere causati dalla costruzione stessa sarà a carico del Richiedente.

Tuttavia, sia prima che durante l'esecuzione dei lavori, RFI si riserva il diritto di richiedere, a cura e totali spese del Richiedente, tutte quelle varianti al progetto del realizzando manufatto che, a suo esclusivo giudizio, senza alterarne le caratteristiche essenziali, considerasse necessarie in relazione alle proprie esigenze. In

tale evenienza il Richiedente non potrà sollevare eccezioni o pretendere compensi o indennizzi e RFI per tale circostanza non è ritenuta, sotto alcun titolo, compartecipe del progetto, agli effetti di eventuali responsabilità derivanti dai lavori.

ARTICOLO 3

(proprietà manufatto)

Nessun diritto ha il Richiedente sul terreno ferroviario interessato dall'opera in argomento, ma il Richiedente stesso ha soltanto la proprietà del manufatto di cui ha l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria.

ARTICOLO 4

(spese esecuzione lavori)

RFI eseguirà tutti gli interventi necessari per mantenere la continuità e la sicurezza dell'esercizio ferroviario, dietro rimborso delle relative spese, da parte del Richiedente. Ove però durante il corso dei lavori detta somma versata risultasse insufficiente, qualunque possa essere stato il titolo delle spese sostenute, il Richiedente si obbliga ad effettuare altri versamenti suppletivi, sempre infruttiferi, nella misura che sarà richiesta da RFI stessa, salvo conguaglio finale che verrà effettuato a fine lavori, dopo la redazione del verbale di accertamento della regolare esecuzione degli stessi. La gestione e la contabilizzazione dei lavori verranno eseguite seguendo le norme contabili in uso per lavori in conto terzi e nel rispetto dei Capitolati vigenti per RFI, documentazione tutta che il Richiedente dichiara di conoscere. La valutazione dei materiali di fornitura da parte di RFI avverrà in base ai prezzi che risulteranno ad RFI stessa al momento del loro impiego e sarà maggiorata del 10% per spese di magazzino e dell'8% per spese di trasporto per materiali pregiati e del 4% per i residui materiali. Le aliquote stesse

sono al netto della maggiorazione percentuale per spese generali di cui al successivo art. 16.

RFI ha sostenuto oneri per l'istruttoria della pratica e sosterrà quelli per la sorveglianza, la vigilanza, il collaudo dei lavori eseguito direttamente dal Richiedente e la verifica di regolare esecuzione dei lavori per un importo pari ad Euro 2.676,91 (Duemilaseicentosestantaseivirgolanoventuno) ,di cui Euro 993,01 (Novecentonovantatrevirgolazerouno), per la sola istruttoria della pratica.

L'importo di cui sopra sarà versato dietro fatturazione contabile, da effettuare a stipulazione avvenuta del presente Atto. In assenza di tali versamenti non potrà essere rilasciato il consenso all'inizio dei lavori. Trascorsi 60 (sessanta) gg dalla data di scadenza della fattura in assenza di pagamento, il presente Atto decadrà. In tale evenienza verrà emessa fattura di importo pari alla somma relativa all'istruttoria di cui sopra. Medesima somma verrà fatturata nel caso che il rapporto venga interrotto nell'ambito del periodo di 60 gg di cui sopra in assenza di pagamento. In caso di interruzione in un momento parimenti successivo, ma a pagamento già avvenuto, RFI tratterrà quanto alla stessa dovuto dalla somma già versata dal Richiedente, oltre alle eventuali integrazioni qualora la stessa risulti insufficiente.

ARTICOLO 5

(penali per danni e ritardata ultimazione)

Tutti i lavori che comunque interessino la sede ferroviaria devono essere preventivamente autorizzati da RFI mediante la sottoscrizione di un apposito "Verbale di accordi" (di seguito più brevemente Verbale) tra RFI e il Richiedente ovvero la Ditta appaltatrice dei lavori dallo stesso incaricata.

Tutti i lavori riguardanti il manufatto di cui al presente Atto, per la parte

interessante la proprietà ferroviaria, dovranno essere portati a compimento nel periodo concordato di giorni 30 (trenta) naturali consecutivi a partire dalla data in cui il Richiedente avrà avuto l'autorizzazione a darvi concretamente inizio.

Per ogni giorno di ritardo rispetto al suddetto termine, dovrà essere corrisposta a RFI una penale di Euro 527,45 (cinquecentoventisette/45).

I lavori che comportano soggezioni dell'esercizio ferroviario dovranno essere ultimati entro giorni 7 (sette).

Qualora, per lento avanzamento dei lavori o per sospensione degli stessi, le tempistiche dovessero protrarsi oltre il termine sopra indicato troveranno applicazione, nei confronti del Richiedente le seguenti penalità:

- a) -se dall'inosservanza sia derivato pregiudizio alla regolarità dell'esercizio ferroviario, senza però alcun pericolo per la sicurezza dell'esercizio stesso, è applicata una penale di:
 - euro 1.672,70 (millesecentosettantadue/70) più euro 144,97 (centoquarantquattro/97) per ogni minuto di durata dell'interruzione accidentale o di protrazione dell'interruzione rispetto a quella concessa fino all'importo massimo di euro 28.993,43 (ventottomilanovecentonovantatre/43) per le linee dei "gruppi C e D" così come definite da RFI;
- ~~b) -se dall'inosservanza sarebbe potuto derivare pregiudizio per la sicurezza dell'esercizio, è applicata una penale di euro 8.921,06 (ottomilanovecentoventuno/06) per qualunque linea;~~
- c) -se dall'inosservanza sia derivato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio, è applicata una penale di euro 28.993,43 (ventottomilanovecentonovantatre/43) oltre al risarcimento dei danni sofferti e delle responsabilità verso

terzi sopportati da RFI, ovvero altra società del Gruppo, in conseguenza dell'evento, per qualunque linea.

Le somme dovute per i titoli a) e b), come pure quelle per i titoli a) e c) sono cumulabili fra loro.

Qualora nel corso dei lavori il Richiedente ovvero la Ditta appaltatrice dallo stesso incaricata abbia a provocare un qualsiasi danno all'infrastruttura ferroviaria in genere, esso sarà tenuto, a proprie cura e spese, ad effettuare, con immediatezza e secondo le indicazioni che verranno all'occorrenza impartite da RFI, ogni riparazione, sostituzione e ripristino dell'infrastruttura danneggiata.

Qualora non vi provveda sarà facoltà di RFI procedere -anche avvalendosi di terzi- alle riparazioni, sostituzioni, ripristini e quant'altro necessario, addebitando al Richiedente le spese sostenute maggiorate del 10% (dieci per cento) a titolo di spese generali.

Le soggezioni di esercizio comunque conseguenti al danneggiamento dell'infrastruttura -ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il ritardo/soppressione di treni, l'adozione da parte di RFI di differenti modalità di circolazione rispetto al regime ordinario previsto per la tratta- comporteranno l'applicazione nei confronti del Richiedente, anche in assenza di interruzione accidentale o protrazione di interruzione programmata concessa, una penale di euro 579,87 (cinquecentosettantanove/87) per ciascun treno interessato dalla soggezione determinatasi, sino alla totale eliminazione della soggezione stessa e fino ad un importo massimo di euro 28.993/43 (ventottomilanovecentonovantatre/43).

In tali casi, inoltre, qualora all'atto della riattivazione della circolazione per-

manga una qualsiasi soggezione di esercizio, troveranno applicazione, per il periodo successivo alla riattivazione e sino alla totale eliminazione della soggezione medesima, penalità analoghe a quelle dei punti a), b) e c) del presente articolo.

In ogni caso, l'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esclude la facoltà di RFI di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno sopportato.

ARTICOLO 6

(accertamento regolare esecuzione)

In assenza del collaudo e della verifica della regolare esecuzione dei lavori, entrambi con esito positivo e verbalizzati, non sarà possibile mettere in esercizio l'opera.

ARTICOLO 7

(manutenzione dell'opera interferente)

Alla manutenzione dell'opera interferente provvederà il Richiedente. Ogni onere che derivasse a RFI in dipendenza della manutenzione stessa, compresa la sorveglianza da parte del personale ferroviario a ciò preposto sarà rimborsata di volta in volta dal Richiedente medesimo.

Nell'esecuzione di detti lavori il Richiedente dovrà adottare tutti i provvedimenti opportuni affinché non siano arrecati danni alla sede, agli impianti, alle persone ed alle cose di RFI. Nel caso che tali evenienze si verificino, il Richiedente si obbliga a rimborsare i danni stessi e ad assumersene le relative responsabilità.

Prima di procedere ai lavori di manutenzione il Richiedente dovrà, comunque, darne avviso per scritto a RFI ed ottenerne il consenso.

Qualora il Richiedente non provvedesse con la dovuta sollecitudine e diligenza

alla manutenzione delle opere interessanti la ferrovia o non ottemperasse agli inviti che venissero fatti in proposito, nei casi in cui RFI ritenesse anche semplicemente utile alla sicurezza e regolarità ferroviaria l'esecuzione dei lavori stessi, potrà provvedervi direttamente ma a spese del Richiedente e senza alcuna responsabilità per l'eventuale sospensione dell'esercizio dell'opera oggetto del presente atto.

ARTICOLO 8

(interventi all'impianto ferroviario)

Qualora, in qualsiasi tempo, per esigenze del servizio ferroviario o per ampliamenti o modificazioni degli impianti ferroviari, occorresse apportare variazioni di qualsiasi natura all'opera oggetto del presente Atto, il Richiedente si impegna, ora per allora, a sopportarne tutte le spese senza sollevare eccezioni o riserve di sorta sulla natura delle stesse.

Nessun rimborso o indennità dovrà essere corrisposto da RFI al Richiedente per oneri che derivassero dalla manutenzione dell'impianto ferroviario.

Eventuali modifiche domandate dal Richiedente, dovranno formare oggetto di apposita richiesta ad RFI che, qualora la consideri realizzabile, prescriverà la relativa procedura ed i relativi rimborsi a carico del Richiedente stesso.

ARTICOLO 9

(prescrizioni relative alla sede ferroviaria)

Il Richiedente potrà utilizzare l'impianto solo per l'interferenza della linea ferroviaria. E' perciò interdetto il transito lungo o attraverso la ferrovia, salvo che per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti rimanendo ferme al riguardo le disposizioni tassative delle leggi e regolamenti vigenti in materia di polizia ferroviaria rispetto alle persone estranee alle strade ferrate.

ARTICOLO 10

(obblighi e responsabilità-esonero di RFI)

Il Richiedente si assume ogni e qualsiasi responsabilità per danni che derivassero a causa dell'esistenza e dell'esercizio dell'impianto e della manutenzione dello stesso, come pure di tenere sollevata RFI stessa da ogni azione o reclamo che pervenisse da terzi per il fatto del presente consenso, compresi quelli derivanti da contestazioni circa le vigenti norme contenute nella legislazione nazionale, regionale o locale in materia di urbanistica, ambiente, usi civici ed altro.

In caso di danni provocati dall'esercizio ferroviario, la presenza dell'impianto interferente non potrà motivare, a carico di RFI, ulteriori responsabilità rispetto a quelle che sarebbero state imputabili in assenza dell'interferenza. Nessuna richiesta contraria a tale principio potrà essere quindi avanzata dal Richiedente che si assumerà la responsabilità civile verso i Terzi eventualmente danneggiati. Il Richiedente stesso, assumendosi l'onere dei relativi rimborsi, rinuncia fin d'ora a qualsiasi reclamo o pretesa di indennizzo a tale riguardo e così pure per eventuali sospensioni dell'esercizio dell'opera interferente la ferrovia.

Si dichiara, ad abbondanza, che le responsabilità del Richiedente non vengono meno, anche per quanto riguarda la stabilità dell'opera di cui al presente Atto, per il fatto dell'accettazione da parte di RFI del progetto allegato, né dalle prescrizioni che essa impartisse per l'esecuzione dei lavori né dal suo intervento nelle visite di cui ai precedenti articoli 6 (accertamento regolare esecuzione) e 7 (manutenzione dell'opera interferente).

ARTICOLO 11

(canoni per prestazioni di carattere continuativo)

A remunerazione delle prestazioni di carattere continuativo fornite da RFI (art.

231, all. F legge 2248 del 20.3.1865 ed art. 7 del DPR n° 753 dell'11/7/1980) affinché l'opera oggetto della presente Convenzione contrattuale sia costantemente compatibile con la sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario, il Richiedente corrisponderà alla medesima, a decorrere dall'anno 2011, una somma annua anticipata di Euro 581,32 (Cinquecentottantunovirgolatrentadue).

La somma stessa verrà rivalutata triennialmente, a decorrere dal primo gennaio 2014, in funzione della variazione subita dall'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati del mese di ottobre precedente il nuovo triennio rispetto a quello di ottobre precedente il triennio scaduto. Il primo versamento, a copertura dell'anno 2011 della somma posta a copertura delle prestazioni di carattere continuativo sarà richiesto e versato come per le somme di cui all'art. 4 (spese esecuzione lavori) e si riferisce all'anno 2011. In caso di mancato pagamento di tale prima annualità si applicherà quanto previsto in proposito allo stesso art. 4.

ARTICOLO 12

(cauzione)

A garanzia degli obblighi assunti con la presente Convenzione contrattuale il Richiedente ha costituito un deposito cauzionale a favore di RFI di Euro 1.743,96 (Millesettecentoquarantatrevirgolanovantasei) mediante versamento in conto corrente postale n° 16527046 intestato R.F.I. S.p.A. Contratti Attraversamenti e Parallelismi ferroviari - Piazza della Croce Rossa 1 - 00161 Roma, come risulta dalla ricevuta c/c postale n° del

Nel caso di rinnovo dell'Atto la cauzione sarà svincolata dopo la costituzione di quella posta a garanzia del nuovo Atto.

Nel caso di cessazione dell'interferenza la cauzione stessa sarà svincolata dopo la

cessazione della presente Convenzione contrattuale e la messa in pristino stato della proprietà ferroviaria, e zona limitrofa, a cura e spese del Richiedente -o a sue sole spese nel caso che i lavori debbano essere eseguiti da RFI- a condizione che non vi siano contestazioni al riguardo e che siano stati assolti tutti gli obblighi derivanti al Richiedente dall'articolato della Convenzione contrattuale stessa, compresa la stessa messa in pristino stato. Nel caso che RFI debba rivalersi su detta cauzione e che la stessa risulti insufficiente a tale scopo, il Richiedente provvederà ad effettuare i versamenti integrativi nella quantità, nei tempi e nei modi indicati da RFI.

La restituzione della cauzione comporta la corresponsione degli interessi legali. Per il recupero di quanto altro fosse garantito, in dipendenza degli obblighi assunti dal Richiedente, RFI provvederà per scritto a chiedere quanto dovuto e, in caso di inadempimento, trascorso un mese avvierà tutte le azioni legali per ottenere il recupero. Il Richiedente rinuncia ad eccepire il decorso del termine di cui all'art.1957 CC.

Nel caso di subentri, sia che sia preceduti e sia che non siano preceduti da un nuovo Atto, la garanzia dovrà essere ricostituita preventivamente.

Solo a costituzione avvenuta sarà svincolata quella del precedente titolare su cui si potrà rivalere Ferservizi.

ARTICOLO 13.

(trasferimento diritti)

Il consenso oggetto della presente Convenzione Contrattuale non potrà, per qualsiasi titolo o causa, cedere ad altri in tutto o in parte senza il preventivo assenso scritto di Ferservizi che, in tale evenienza, non restituirà le somme già corrisposte dal Richiedente stesso. L'informativa deve essere trasmessa con un con-

gruo anticipo.

In assenza del consenso di Ferservizi, nessun obbligo del Richiedente nei confronti di Ferservizi viene meno, restando il Richiedente stesso unico responsabile per tutti gli obblighi assunti con il Contratto originario.

Il Richiedente si impegna inoltre ad informare il subentrante che il mantenimento del consenso stesso, fatte salve situazioni che lo escludano, verrà regolamentato da un nuovo Atto le cui clausole si adegueranno a quelle ferroviarie vigenti all'epoca per interferenze della medesima tipologia.

ARTICOLO 14

(trattamento dei dati ex D.Lgs 196/2003)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, le Parti si danno atto di aver preso visione e di conoscere il contenuto dell'Informativa reciprocamente resa qui allegata come parte integrante e sostanziale del presente Atto. Pertanto le parti, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 23 e 25 del citato decreto legislativo, attestano il proprio consenso affinché venga effettuato da parte di entrambe il trattamento dei dati personali nel relativo possesso e la comunicazione degli stessi secondo quanto scritto nella menzionata informativa.

ARTICOLO 15

~~(remunerazione spese e conti correnti di versamento)~~

Il presente atto avente per oggetto attraversamento della sede ferroviaria, i cui corrispettivi sono soggetti ad I.V.A. è esente da registrazione fino al caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n° 131 e ove ne venisse richiesta la registrazione sarà assoggettato al pagamento dell'imposta fissa, giusto il disposto dell'art. 40 del citato decreto e successive modifiche ed integrazioni.

Le spese relative al bollo ed alla registrazione sono a carico del Richiedente.

Le spese di stipula del presente Atto ed ogni altra inerente e conseguente la stessa, sono a carico del Richiedente, comprese le spese di spedizione delle fatture.

In occasione della richiesta di pagamento, sui relativi documenti contabili o in allegato sono indicate le coordinate degli istituti dedicati e qui di seguito specificate.

Per gli importi di cui al precedente art. 4 (oneri iniziali ferroviari) (e per quelli relativi ai rimborsi degli altri oneri eventualmente sostenuti da RFI) sarà utilizzato il conto della UNICREDIT GROUP il cui IBAN è il seguente: IT77 C020 0805 3510 0050 0083 569 BIC UNCRITMMMCS intestato a RFI SpA indicando espressamente la causale.

Verrà utilizzato, invece, il conto postale con IBAN IT 20 X 07601 03200 000016527Q12 per la somma relativa alle prestazioni di carattere continuativo (*annua o capitalizzata che sia*) di cui al precedente art. 11 (canoni per prestazioni di carattere continuativo). (*Per il versamento del deposito cauzionale il conto corrente è quello postale il cui IBAN è il seguente IT K076 0103 2000 0001 6527 046*). Gli identificativi dei conti di cui sopra sono quelli vigenti alla data della presente stipula. Eventuali successive modifiche verranno portate a conoscenza da parte di Ferservizi, o chi per essa, al Richiedente.

Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazioni dei corrispettivi pattuiti.

ARTICOLO 16

(aliquote per spese generali e IVA)

Tutti gli importi di cui sopra indicati sono comprensivi del 10% per spese di carattere generale.

Tale aliquota costituisce parte integrante degli importi stessi.

Gli importi stessi dovranno essere maggiorati dell'IVA che è pari all'aliquota al stabilita per legge.

ARTICOLO 17

(decadenza della Convenzione contrattuale)

La presente Convenzione contrattuale decade per colpa del Richiedente qualora lo stesso non esegua i relativi lavori entro mesi 12 (dodici) dalla data di rilascio della autorizzazione da parte di RFI che, in tale evenienza, applicherà quanto previsto al precedente articolo 5 (ritardata ultimazione)

relativamente al recupero delle somme corrispondenti alle spese ed oneri di ambito ferroviario.

ARTICOLO 18

(domicilio amministrativo)

Agli effetti amministrativi le Parti dichiarano il proprio domicilio come segue:

il Richiedente dichiara la propria sede amministrativa in Scicli Via _____ dichiara inoltre il proprio numero di codice fiscale _____;

la Ferservizi dichiara la propria sede amministrativa in Roma Via Tripoli n° 102 e il proprio numero di partita I.V.A. 04207001001.

~~Per eventuali controversie giudiziarie, relative al presente Atto, sarà competente~~
in via esclusiva il Foro di Palermo.

ARTICOLO 19

(Foro competente)

Le Parti contraenti convengono che le eventuali vertenze giudiziarie, derivanti dalla presente Convenzione contrattuale, saranno deferite alla competenza del

Tribunale di Palermo.

ARTICOLO 20

(decorrenza e durata)

Il presente Atto decorre dalla data di stipula ed avrà scadenza al 31 dicembre 2019 con rinnovo per periodi novennali mediante stipula di nuovi Atti, salvo disdetta da comunicarsi da una delle Parti almeno sei mesi prima della scadenza. Qualora la verifica di compatibilità dell'impianto interferente con le esigenze del servizio ferroviario motivasse modifiche all'impianto stesso, sarà applicato quanto indicato al precedente art. 9. Il Richiedente, in tale evenienza, si obbliga in ogni caso a rimettere in pristino la proprietà ferroviaria, a proprie cure e spese, secondo le prescrizioni che saranno date da RFI e rinuncia al rimborso della somma eventualmente già versata relativa alla remunerazione delle maggiori prestazioni. Sono a carico del Richiedente le spese che sosterrà RFI in tale evenienza. Il relativo rimborso avverrà in forma anticipata, salvo conguaglio a lavori ultimati, verificati e verbalizzati.

In caso di inadempienza, RFI potrà provvedere direttamente ai lavori di ripristino ma a maggiori spese del Richiedente rivalendosi sulla cauzione costituita e quindi, in caso di insufficienza della stessa, su quanto verrà corrisposto dal Richiedente dietro specifica richiesta avanzata da RFI allo stesso. Analoga azione di rivalsa potrà effettuarsi in caso di sola inadempienza economica.

In fase di rinnovo gli importi indicati nella presente Convenzione Contrattuale saranno ripetuti con le medesime modalità e nella misura vigente all'epoca del rinnovo.

Tale misura sarà quella scaturita dall'adeguamento con gli indici nazionali pubblicati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai.

I termini temporali di variazione saranno quelli di ottobre precedente l'anno di nuova stipula rispetto ad ottobre precedente l'anno della presente stipula.

Il deposito cauzionale sarà integrato con uno ulteriore calcolato come sopra

Gli oneri iniziali, fatto salvo il caso di verifiche ritenute opportune funzionalmente alla regolarità e sicurezza dell'esercizio ferroviario, saranno limitati alla sola istruttoria.

ARTICOLO 21

(Interessi di mora)

In caso di ritardato pagamento delle somme di cui sopra, fermo restando quanto previsto al precedente art. 5 circa la decadenza del presente Atto, il tasso degli interessi di mora sarà quello ex D.lgs 231/2002. Tali interessi decorreranno trascorso il 60° giorno della trasmissione del relativo documento contabile e saranno dovuti nel caso che superino Euro 5,00 (cinque).

ARTICOLO 22

(numero originali)

La presente Convenzione contrattuale viene stipulata in 3 originali in bollo, di cui uno per l'Ufficio del Registro.

ARTICOLO 23

(clausola di garanzia)

~~Il Richiedente espressamente ed irrevocabilmente:~~

- a) dichiara che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente Atto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione

dell' Atto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del predetto Atto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero il Richiedente non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Atto, lo stesso si deve intendere automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa del Richiedente, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e cancellato dall'albo fiduciario, qualora esistente.

Redatto in tre esemplari originali, uno per ciascuna delle Parti.

Palermo, li

per la FERSERVIZI S P A

POLO TERRITORIALE DI PALERMO

IL RESPONSABILE

(D.ssa Anna Maria Giammanco)

per IL RICHIEDENTE
(Timbro e Firma)

Ai sensi dell'art. 1341 CC il sottoscritto Richiedente dichiara espressamente di

approvare gli artt. 4 (spese esecuzione lavori), 5 (ritardata ultimazione), 7 (manutenzione dell'opera interferente), 8 (interventi all'impianto ferroviario), 10 (obblighi e responsabilità-esonero di RFI), 11 (canoni per prestazioni di carattere continuativo), 13 (trasferimento diritti), 17 (decadenza della Convenzione contrattuale), 19 (Foro competente), 21 (Interessi di mora) della presente Convenzione contrattuale.

Palermo, li

per IL RICHIEDENTE
(Timbro e Firma)

INFORMATIVA RELATIVA ALL'USO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" (qui di seguito il "Codice") relativa alla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" Ferservizi SpA informa il Richiedente di quanto segue:

I) i dati raccolti riguardanti il Richiedente nonché determinati dipendenti e organi dello stesso Richiedente, previo ottenimento da parte di quest'ultimo del consenso degli interessati, saranno trattati:

per l'esecuzione del Atto in relazione alla quale essi sono richiesti e di ogni successivo Atto tra Ferservizi SpA ed il Cliente;

per eseguire obblighi di legge derivanti da norme contabili, fiscali, ecc.

per la gestione dell'eventuale contenzioso (giudiziale o stragiudiziale)

per esigenze di tipo operativo e gestionale interne alla Società

saranno trattati con e senza l'ausilio di mezzi automatizzati, con modalità idonee

a garantire riservatezza, correttezza, liceità, trasparenza in relazione alle seguenti operazioni: registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, cancellazione o distruzione.

II) Il conferimento dei dati richiesti all'atto della sottoscrizione del presente Atto e di quelli che successivamente potranno essere richiesti ha carattere obbligatorio ed è, pertanto, strettamente necessario per l'adempimento da parte di Ferservizi SpA degli obblighi contrattuali da esso assunti nei confronti del cliente.

III) Pertanto in caso di rifiuto di fornire i dati, Ferservizi SpA si potrebbe trovare nell'impossibilità di dare esecuzione al Atto con il Cliente.

IV) I dati trattati potranno essere comunicati a:

dipendenti di Ferservizi SpA che abbiano necessità di gestire i dati del cliente per la corretta esecuzione dei relativi rapporti contrattuali con Ferservizi SpA nei limiti strettamente pertinenti alle finalità di cui sopra, alla lettera a);

società del Gruppo RFI SpA le quali potranno a loro volta comunicare i dati, o concedere l'accesso ad essi, ai propri dipendenti, soci e aventi causa per il perseguimento dei medesimi fini per i quali i dati sono stati raccolti da Ferservizi SpA;

società, enti, consorzi o altri soggetti la cui attività è finalizzata alla tutela del credito, i quali potranno comunicare i dati ricevuti nei limiti in cui ciò sia stru-

mentale all'esercizio dell'attività di tutela dei crediti di Ferservizi SpA;

consulenti in materia fiscale e/o legale che gestiranno i dati sulla base di contratti con Ferservizi SpA atti a garantire l'obbligo di riservatezza e la correttezza nel trattamento dei dati stessi. Tali soggetti potranno comunicare i dati raccolti nei limiti in cui ciò sia funzionale all'esecuzione dei contratti suddetti.

V) A ciascun soggetto che fornisce i propri dati personali l'art. 7 del Codice attribuisce taluni diritti, che possono essere esercitati anche da soggetti o associazioni espressamente delegati per iscritto dall'interessato, nonché in caso di morte di quest'ultimo, da chiunque vi abbia interesse. Si riporta pertanto integralmente il testo dell'art. 7 citato, per consentire una completa cognizione dei diritti spettanti all'interessato.

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a. dell'origine dei dati personali;
 - b. delle finalità e modalità del trattamento;
 - c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2°;
 - e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazio-

ne in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere [a-b] sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

VI) Si precisa che:

titolare del trattamento dei dati è Ferservizi SpA con sede in Roma, piazza della Croce Rossa, 1 e sede amministrativa in Roma, Via Tripolitania, 30.

Rappresentante del titolare nel territorio dello Stato è l'Amministratore Delegato dott. Francesco Rossi, domiciliato per la carica in Roma, Via Tripolitania, 30.

Responsabile interno del trattamento dei dati di Ferservizi SpA in oggetto è la ~~D.ssa Anna Maria Giannanco domiciliata per la carica in Palermo Via Roma n°~~

19.

Palermo, li

per la FERSERVIZI S p A

POLO TERRITORIALE DI PALERMO

IL RESPONSABILE

(D.ssa Anna Maria Giammanco)

per IL RICHIEDENTE
(Timbro e Firma)

N.B Questo Schema dovrà essere firmato in segno di

preventiva accettazione e restituito alla :

"Ferservizi S.p.A."

Polo Territoriale di Palermo

Distaccamento Property Management

Via Roma n. 19

90133 P A L E R M O

DICHIARAZIONE LIBERATORIA
-(Due originali in carta da bollo da €. 14,62)-

Il sottoscritto _____, nato _____ a _____ il _____, nella qualità di _____ allo scopo di ottenere l'autorizzazione provvisoria per l'attraversamento _____ della linea _____ al Km _____ tra le stazioni di _____ e di _____ nel Comune di _____:

DICHIARA

di osservare le seguenti norme e condizioni:

1. le modalità dell'impianto di cui si tratta, saranno quelle risultanti dalla relazione tecnica e dai disegni che bollati e firmati si allegano alla presente;
2. l'utilizzo dell'impianto è assolutamente precario e il sottoscritto si obbliga, sin d'ora, ad apportare alle opere costituenti detto impianto, tutte quelle modifiche che potranno essere stabilite nel corso dei lavori, e dalle norme definite che dovranno regolare l'attraversamento, nonché a spostare o demolire detta opera a richiesta della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., senza pretendere indennizzi di sorta;
3. Il sottoscritto si obbliga di tenere sollevata la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. da qualunque danno che potesse derivare alla proprietà ferroviaria, alle persone ed alle cose in causa di accidenti dipendenti dalle costruzioni e manutenzioni delle progettate opere, nonché di tenerla sollevata da ogni reclamo od azione che le pervenisse da terzi, per il fatto del presente attraversamento;
4. inoltre, la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. non sarà responsabile per i danni di qualunque natura che potessero derivare agli impianti di cui si tratta e relative spese, ed alle persone in causa dell'esercizio ferroviario, ed il sottoscritto rinuncia, sin da ora, a qualsiasi reclamo o pretesa di indennizzo a tale riguardo, così pure per eventuali sospensioni dell'esercizio dell'attraversamento;
5. il sottoscritto dichiara, infine, che in esecuzione anticipata dei lavori relativi all'impianto di cui si tratta, non potrà, in alcun modo, pregiudicare le deliberazioni che la FERSERVIZI S.p.A. sarà libera di prendere in ordine allo stipulando atto che dovrà regolare, in via definitiva l'attraversamento;
6. il sottoscritto dichiara di riconoscere di non avere alcun diritto sul terreno ferroviario interessato dall'attraversamento, e riconosce, di non aver alcuna facoltà di transito lungo od attraverso la ferrovia, salvo che per le esigenze derivanti dai lavori, rimanendo ferme al riguardo, le disposizioni tassative delle leggi e regolamenti vigenti, in materia di Polizia Ferroviaria, rispetto alle persone estranee alla strada ferrata.
Ogni qualvolta che il sottoscritto dovesse avere la necessità di accedere, momentaneamente, in sede ferroviaria, per lavori di riparazione e manutenzione dell'impianto oggetto dell'attraversamento dovrà sempre farne esplicita richiesta, per iscritto, alla Rete Ferroviaria Italiana SpA.
7. Il sottoscritto dichiara inoltre il proprio domicilio fiscale in _____ via _____ N. _____ e il proprio numero codice fiscale n. _____.

La presente in caso d'uso sarà registrata a spese del sottoscritto.

li _____

FIRMA
